

I Giovedì del curatore

13 febbraio 2014

Rendiconto, liquidazione del compenso e chiusura del fallimento

dott. Filippo Agostini

Sommario: 1. Premessa – 2. Il rendiconto. Quando va reso. La struttura del documento. Il procedimento – 3. La liquidazione del compenso. Procedura. Criteri di liquidazione. Casi particolari – 4. La chiusura del fallimento. I casi di chiusura. La procedura. Effetti della chiusura. Ultra-attività del curatore.

1. Premessa

Rendiconto, liquidazione del compenso e riparto sono tre fasi della vicenda fallimentare strettamente connesse tra di loro dal punto di vista logico e contenutistico in quanto la determinazione quantitativa e qualitativa delle entrate e delle uscite della procedura è prodromica e funzionale sia alla determinazione del compenso al curatore da parte del Tribunale sia alla consequenziale determinazione della liquidità, al netto di spese e compensi di procedura, disponibile per il riparto ai creditori.

2. Il rendiconto. Quando va reso. La struttura del documento. Il procedimento.

Secondo il primo comma dell'art. 116 il momento a partire dal quale il curatore deve rendere il conto della gestione è identificato nella compiuta liquidazione dell'attivo: il richiamo è in realtà improprio in quanto il rendiconto viene reso solo dopo che si sono esaurite tutte le attività in corso non necessariamente di natura liquidatoria, non infrequenti le cause pendenti, che spesso sopravanzano temporalmente la vendita dei cespiti fallimentari.

Sebbene la pendenza di **opposizioni** allo stato passivo ex art. 98 così come la pendenza di domande **tardive** di crediti ex art. 101 sia ritenuta non ostativa alla presentazione del rendiconto, posto che l'esito delle stesse influirà solo sul riparto, pare comunque opportuno attenderne l'esito, anche per tener conto di eventuali oneri legali prededucibili per soccombenza della curatela resistente¹, e comunque perché le successive fasi della liquidazione del compenso e del riparto sarebbero effettuabili solo una volta definiti tutti i contenziosi.

Il rendiconto va reso anche nei casi di **cessazione anticipata** dalla funzione di curatore nel caso di rinuncia all'incarico, revoca ex art. 37 oppure nel caso di revoca della sentenza di fallimento ai sensi dell'art. 18.

Quanto al contenuto del documento la norma richiede anzitutto l'esposizione analitica delle operazioni contabili, da intendere come dettagliato **rendiconto finanziario** in cui si espongono le entrate e le uscite della procedura, classificate in voci omogenee per natura il cui grado di dettaglio va calibrato in funzione delle peculiarità e delle dimensioni della gestione svolta. Sostanzialmente il prospetto entrate e uscite può coincidere, nella sua struttura, con quello che si espone nei rapporti riepilogativi semestrali ex art.

¹ Si ricorda che le spese del giudizio di opposizione allo stato passivo così come quelle dell'insinuazione tardiva che sia sfociata in contenzioso, sono regolate dal principio della soccombenza, con la precisazione che, se il curatore, dopo aver contestato il credito (in sede di verifica tempestiva, quanto all'opposizione, e nella fase precontenziosa, quanto alla tardiva) rimanga contumace (per mancanza di fondi o per evitare oneri legali) dovrà sopportare le spese del processo sostenute dalla controparte in prededuzione nel caso in cui il creditore abbia prodotto fin dall'inizio la documentazione necessaria all'ammissione e vi sia condanna sul punto. Dovranno invece restare a carico del creditore le spese del processo tenutosi in contumacia del curatore, qualora la prova del credito sia stata fornita solo nel corso dello stesso, così essendo riferibile la causa esclusivamente al contegno del creditore stesso.

33 comma 6. Per una esaustiva rappresentazione di ogni operazione può essere opportuno allegare una stampa di prova del **registro delle operazioni** di cui all'art. 38 nonché copia dell'ultimo **estratto conto** con evidenza del saldo contabile coincidente con il dato del rendiconto.

Per quanto riguarda **l'attività di gestione** della procedura il curatore dovrà indicare sommariamente gli atti, le operazioni e le scelte salienti compiute ed essere in grado di giustificare ogni azione od omissione come finalizzata al migliore soddisfacimento dei creditori. E' evidente infatti che i contraddittori naturali nella fase del rendiconto sono proprio i creditori i quali possono valutare la diligenza adoperata dal curatore nell'assolvimento dell'incarico.

Eventualmente può essere compiuto un raffronto con le previsioni contenute nel **programma di liquidazione** per giustificare eventuali scostamenti.

Poiché la norma non lo richiede espressamente si ritiene che non sia necessario allegare tutte le **pezze d'appoggio** documentali a supporto delle entrate e delle uscite che potranno eventualmente essere esibite, solo per quanto necessario per eventuali osservazioni o contestazioni dei creditori, all'udienza di rendiconto.

La descrizione della gestione compiuta potrà evidenziare i positivi risultati raggiunti con azioni revocatorie, recupero crediti, transazioni e con quant'altro necessario per far apprezzare al giudice la quantità e qualità dell'attività svolta in funzione della imminente successiva liquidazione del compenso.

Si aggiunge che nel caso di fallimento di **società di persone** in linea di principio dovrebbero essere predisposti documenti distinti per ciascun fallimento, società e soci, ma si ritiene che le informazioni possano essere inserite in un unico rendiconto predisposto tenendo distinte le masse relative alla società e ai soci illimitatamente responsabili con separata evidenza delle entrate, delle uscite e delle disponibilità di ciascuna procedura.

Il secondo e terzo comma fissano le modalità procedurali e temporali con cui i creditori devono essere avvisati dell'incombente.

Il giudice prima di ordinare il deposito in cancelleria, qualora ravvisi errori materiali o formali, può chiedere al curatore integrazioni o modifiche del documento.

Il curatore deve tempestivamente comunicare agli stessi a mezzo **PEC** la data fissata dal giudice per l'udienza di rendiconto avvisandoli che possono presentare osservazioni o contestazioni fino a **5 giorni** prima dell'udienza. Alla comunicazione si allega **copia del rendiconto**. Al fallito, se non dotato di PEC, è consentita la raccomandata con avviso di ricevimento. Tra la data della comunicazione del curatore e l'udienza devono intercorrere almeno **15 giorni** per consentire ai creditori di poter correttamente espletare le proprie eventuali attività.

Si ritiene che il termine dei 5 giorni per i creditori non sia perentorio e che gli stessi possano effettuare osservazioni e contestazioni anche in udienza e anche oralmente.

Riguardo al contenuto delle **contestazioni** le stesse non possono essere generiche ma circostanziate a specifici atti o operazioni nonché suffragate da idonei elementi probatori e in ogni caso non possono investire atti del curatore autorizzati dal giudice delegato.

Il terzo comma precisa che la comunicazione va inviata non solo ai creditori ammessi al passivo ma anche a quelli che hanno presentato opposizione e ai creditori in prededuzione non soddisfatti. La platea dei destinatari dunque si estende anche ai **creditori potenziali** (con opposizione in corso) e ai **creditori della massa** per i quali la procedura non è stata in grado fino a questa fase di effettuare il pagamento.

Si ritiene che eventuali difetti di comunicazione (come il mancato invio ad uno o più creditori) possano determinare la **nullità** dell'approvazione.

All'**udienza di rendiconto** il curatore deve allegare la documentazione attestante l'avvenuta ricezione delle comunicazioni inviate e se non vi sono contestazioni o queste sono superabili il giudice approva il conto con decreto (reclamabile al collegio ex art. 26 e la decisione del Tribunale a sua volta ricorribile in cassazione ex art. 111 Cost.). Se le contestazioni non sono risolvibili il giudice fissa l'udienza davanti al

collegio che provvede in camera di consiglio secondo le norme del rito camerale. Trattandosi di un giudizio in contraddittorio il creditore contestante dovrà iscriverne la causa a ruolo e il curatore dovrà costituirsi con l'assistenza di un legale.

Il rendiconto depositato in cancelleria va poi pubblicato sul portale "astegiudiziarie" rientrando nella classe di documenti per i quali è prevista la informatizzazione.

Si ricorda inoltre che secondo l'orientamento del nostro tribunale l'obbligo di usare le PEC riguarda solo il curatore ma non anche i creditori i quali possono comunque utilizzare il deposito cartaceo in cancelleria per i loro atti.

3. La liquidazione del compenso. Procedura. Criteri di liquidazione. Casi particolari.

Subito dopo l'approvazione del rendiconto il curatore può presentare istanza, da indirizzare al Tribunale anziché al G.D. per la liquidazione del compenso e delle spese dovute. Queste ultime possono comprendere non solo quelle già sostenute ma anche quelle da sostenere fino e oltre la chiusura della procedura (ad esempio i diritti CCIAA per la cancellazione della società).

Il Tribunale provvede alla liquidazione, su relazione del G.D., con decreto non soggetto a reclamo ma ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. per il suo contenuto decisorio e incidente su diritti soggettivi.

La liquidazione è eseguita in base alle norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.

Il Tribunale può facoltativamente riconoscere al curatore **acconti** sul compenso per giustificati motivi. Analoga previsione è inserita nell'art. 109 in tema di procedimento di distribuzione della somma ricavata dalla vendita. La lettura coordinata delle norme porta a concludere che al curatore possano senz'altro essere riconosciuti acconti in occasione delle ripartizioni parziali in favore dei creditori.

Qualora nell'incarico si siano succeduti **più curatori** (per rinuncia o revoca) il compenso è comunque unitariamente liquidato solo al termine della procedura, salvo acconti precedenti, ed è attribuito secondo criteri di proporzionalità che tengono conto della quantità e qualità dell'opera prestata da ciascuno di essi.

L'ultimo comma infine stabilisce che nessun compenso o rimborso spese può essere preteso dal curatore nei confronti di chiunque, sotto pena di nullità dei pagamenti ricevuti e di ripetizione dell'indebitto, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per il **reato** di accettazione di retribuzione non dovuta di cui all'art. 229 l.f. La norma è posta a presidio dell'indipendenza del curatore che non deve prendere interesse privato nella procedura.

La fonte regolamentare prevista dall'art. 39 è attualmente il **D.M. 25 gennaio 2012 n. 30** in vigore dal 27 marzo 2012 che ha sostituito il precedente D.M. 28 luglio 1992 n. 570. Il nuovo decreto ha sostanzialmente recepito la rivalutazione monetaria verificatasi nel lasso di tempo tra i due DM pari al 57,10%.

Il decreto individua i parametri di riferimento nell'**attivo realizzato** e nel **passivo accertato** e stabilisce delle percentuali minime e massime per scaglioni progressivi di valori.

Per **attivo realizzato** si deve intendere la liquidità acquisita di qualunque natura sia (immobiliare, mobiliare, crediti, cassa, recuperi per azioni legali ecc.) escludendo solo le somme incassate e restituite (depositi e cauzioni) che costituiscono mere partite di giro..

Secondo la Corte di Cassazione (08/01/1998, n. 100) nel concetto di attivo realizzato "deve comprendersi **tutta la liquidità** comunque acquisita, considerando le attività del curatore che si siano comunque tradotte in un **risultato utile** per i creditori. Conseguentemente deve considerarsi attivo realizzato anche quella parte di prezzo che l'acquirente di immobili gravati da ipoteca per mutuo fondiario è tenuto a versare direttamente all'istituto di credito senza attendere la graduazione, oppure quella parte di prezzo per il cui pagamento l'acquirente contrae con l'istituto creditore mutuo di importo equivalente al credito dallo stesso vantato nei confronti del fallito".

In base a questo orientamento la compensazione di crediti erariali (tipicamente l'IVA) con debiti compensabili (tipicamente le ritenute d'acconto dei professionisti) dovrebbe entrare nel computo

dell'attivo realizzato mentre resterebbe esclusa l'IVA incassata e versata sulle fatture emesse dalla curatela.

I criteri in base ai quali il Tribunale stabilisce quali percentuali applicare in concreto sono indicati in:

- Opera prestata
- Risultati ottenuti
- Importanza del fallimento
- Sollecitudine

Se il fallimento si chiude con **concordato fallimentare** le percentuali sull'ammontare dell'attivo sono calcolate sull'ammontare complessivo di quanto col concordato viene attribuito ai creditori.

In caso di **esercizio provvisorio** dell'impresa spetta inoltre un ulteriore compenso pari allo 0,50% degli utili netti e dello 0,25% dei ricavi lordi conseguiti con l'esercizio provvisorio.

Il compenso liquidato non può essere comunque inferiore a **euro 811,35** salvo il caso del curatore che cessa anticipatamente dalle sue funzioni.

Spetta inoltre un **rimborso forfettario** delle spese generali pari al 5% del compenso liquidato nonché il rimborso delle **spese vive** effettivamente sostenute e autorizzate dal G.D. e documentalmente provate.

In merito alla previa autorizzazione del G.D. la stessa non può ritenersi applicabile in senso assoluto posto che necessariamente vi sono spese di corrispondenza o spese vive correlate a adempimenti di legge per le quali non è ipotizzabile chiedere l'autorizzazione preventiva.

Al riguardo secondo la prassi del nostro tribunale già nei decreti emessi dal G.D. all'apertura della procedura viene autorizzata la costituzione di un **fondo cassa** per le spese di ordinaria amministrazione della procedura (postali, bolli, campione civile), per il pagamento delle imposte, dell'ISVEG e dei compensi al perito e al cancelliere per l'inventario.

Per le spese anticipate l'orientamento del nostro tribunale prevede che le stesse siano preferibilmente richieste al G.D. prima della liquidazione del compenso in modo che il collegio liquidi solo quelle da sostenere.

Per le **trasferte** fuori dalla residenza spetta il trattamento economico di missione previsto per gli impiegati civili dello Stato con qualifica di primo dirigente disciplinato dalla legge 18.12.1973 n. 836².

Al riguardo è stato osservato (Cassazione 13.2.1991 n. 1504) che il curatore che, residente in luogo del circondario diverso dal capoluogo in cui vi è la sede del tribunale fallimentare, si rechi a motivo del suo ufficio presso il tribunale o in altri luoghi del circondario, non ha diritto al trattamento di missione atteso che tale norma va correlata all'obbligo del curatore di fissare la residenza nell'ambito del circondario del tribunale di modo che la missione resta configurabile solo al di fuori di questo ambito.

Secondo la prassi del nostro tribunale nell'istanza di liquidazione del compenso il curatore deve dichiarare se ha ricevuto acconti e indicare l'attivo realizzato al netto di imposte (si ritiene l'IVA incassata e versata e le ritenute d'acconto su interessi attivi); deve inoltre allegare copia di:

- a) Stato passivo
- b) Rendiconto

² L'indennità prevista ammonta ad euro 14,05 per ogni periodo di 24 ore giornaliere di assenza dalla sede. Per periodi inferiori alle 24 ore giornaliere l'importo va ragguagliato a ventiquattresimi (0,59 euro l'ora) e non spetta per periodi inferiori alle 4 ore.

- c) Movimenti del c/c
- d) Rendiconto spese anticipate di cui si chiede il rimborso
- e) Provvedimento di liquidazione di eventuali acconti ricevuti

In merito alla richiesta di acconti i giustificati motivi potranno di norma ravvisarsi nei prevedibili tempi necessari per la chiusura della procedura indicando le ragioni ostative alla chiusura stessa.

Nel caso di chiusura della procedura per **insufficienza o mancanza di attivo**, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 28.4.2006 n. 174, le spese e onorari del curatore sono considerate tra quelle anticipabili dall'erario ai sensi dell'art. 146, comma 3, del d.p.r. 115/2002³ (testo unico spese di giustizia).

Sul punto la prassi della corte di appello di Firenze, competente al pagamento dei mandati emessi dall'ufficio spese di giustizia del Tribunale di Pistoia, prevede che sia necessario allegare copia o estratto del **registro delle operazioni** ex art. 38 dal quale risulti l'importo delle spese approvate in sede di rendiconto, importo che deve coincidere con quello liquidato dal tribunale in sede di liquidazione del compenso.

Nel caso di **revoca del fallimento** compenso e spese della procedura sono a carico del creditore istante che sia stato condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione con colpa; se il creditore non è stato condannato la Corte Costituzionale (6.3.1975) ha escluso che le spese possano essere poste a carico dell'ex fallito se questi non ha dato causa al fallimento con un comportamento colposo (anche Cassazione 9.4.1984).

Per le **società di persone** è ormai pacifico che il compenso vada liquidato separatamente per ciascun fallimento relativo alla società e ai soci illimitatamente responsabili ma non per i fallimenti individuali privi di attivo.

Da ricordare infine che, ai sensi dell'art. 32, 1° comma se il curatore si è avvalso di **delegati** per esercitare le funzioni del proprio ufficio, i relativi oneri si detraggono dal compenso del curatore mentre se, ai sensi del 2° comma, il curatore si è avvalso di **coadiutori**, del compenso riconosciuto agli stessi si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso al curatore.

E' da ritenere che tale previsione trovi applicazione solo per le funzioni normativamente proprie del curatore ovvero che lo stesso deve normalmente esercitare personalmente e rientranti nella sfera di competenze tipiche della professione del curatore (potrebbe essere il caso del curatore commercialista che si avvale di un coadiutore per gli adempimenti tributari della procedura).

Non rientra pertanto nella previsione in commento l'attribuzione degli incarichi per la stima dei beni di cui all'art. 87 comma 2.

4. La chiusura del fallimento. I casi di chiusura. La procedura. Effetti della chiusura. Ultra-attività del curatore

Il fallimento è un processo esecutivo universale e concorsuale il cui scopo è la liquidazione del patrimonio del fallito per soddisfare i creditori. Quando lo scopo non può più essere perseguito il processo deve essere concluso. Sussiste infatti un vero e proprio **diritto del fallito** ad ottenere la chiusura sia per porre termine alla eccezionale compressione di diritti costituzionalmente garantiti sia in relazione alla giusta durata del processo in generale.

³ Sono spese anticipate dall'erario: a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio; b) le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge; c) le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato; d) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

I casi di chiusura del fallimento elencati nell'art. 118 sono i seguenti.

- 1) Assenza di domande di ammissione al passivo nel termine stabilito in sentenza
- 2) Estinzione integrale dei creditori ammessi nonché delle spese di procedura
- 3) Ripartizione finale dell'attivo
- 4) Carezza di attivo (insufficiente o mancante) da intendere come impossibilità di attribuire somme ai creditori concorsuali e/o di sopperire alle spese di procedura. Tale circostanza può essere accertata dal curatore già nella relazione ex art. 33 o nei successivi rapporti riepilogativi periodici.

Riguardo al caso n. 1) difficilmente riscontrabile nella prassi, si rileva che il termine perentorio, oltre il quale è possibile scrutinare l'assenza di **domande tempestive**, è facilmente identificabile poiché indicato nella sentenza di fallimento ai sensi dell'art. 16 n. 5 nel 30° giorno anteriore all'adunanza.

E' irrilevante peraltro che la domanda tempestiva sia una sola poiché non si può escludere un processo fallimentare che abbia un solo creditore.

In presenza di sole **domande tardive** la maggioranza della dottrina ritiene che sia possibile procedere alla chiusura.

In ordine alla sussistenza di **domande di rivendica** o restituzione, poiché le stesse non richiedono una soddisfazione pecuniaria, la loro presenza non è ostativa alla chiusura.

Riguardo al caso n. 2) anch'esso difficilmente riscontrabile nella prassi, lo stesso può configurare due distinte ipotesi: una soddisfazione integrale **endoprocedimentale** per la presenza di un attivo liquidato pari o esuberante rispetto al passivo accertato oppure una estinzione dei crediti concorrenti che vengono pagati **al di fuori della procedura** ferma restando la copertura di tutte le spese prededucibili.

In queste ipotesi dunque i creditori ricevono l'integrale pagamento dalla procedura oppure, a seguito di sistemazioni extra-giudiziali presentano istanza di desistenza o dichiarazione di rinuncia.

Il caso n. 3) rappresenta l'ipotesi di gran lunga più ricorrente nella prassi. La stessa presuppone non solo che sia terminata l'attività liquidatoria dei cespiti ma anche che siano concluse tutte le azioni volte alla ricostruzione del patrimonio e che non ve ne siano altre ipotizzabili.

La prospettiva che nel futuro possano **sopravvenire beni** non impedisce la chiusura del fallimento in quanto tale potenzialità potrà eventualmente legittimare la riapertura del fallimento quando i beni sopraggiungono.

Il caso n. 4) infine contempla l'ipotesi di assoluta mancanza di attivo, quella del c.d. "fallimento a zero", o di attivo minimale e comunque insufficiente già per le spese di procedura: in quest'ultimo caso, ai sensi dell'**art. 102**, è possibile non effettuare la fase di accertamento del passivo una volta appurato che i creditori concorsuali non potranno ricevere alcuna somma.

Ad analogo risultato può pervenire la procedura nella quale vi sia un attivo che per tipologia e valore presumibile (si pensi ad autoveicoli datati con valori nulli o irrisori) ne renda l'acquisizione più onerosa che conveniente e il comitato dei creditori autorizzi il curatore a non inventariare i beni ai sensi dell'**art. 104-ter** comma 7.

Se il fallimento si chiude per riparto finale o carezza di attivo, nel caso di società il curatore deve chiederne la **cancellazione** dal registro delle imprese. Ciò sul presupposto che, essendo venuto meno o accertata l'inesistenza di patrimonio attivo del soggetto giuridico sociale questo si estingue.

L'ultimo periodo del 2° comma dell'art. 118 dispone che la chiusura del fallimento di società di cui ai numeri 1) e 2) determina la chiusura automatica anche delle procedure che interessano i **soci** ai sensi dell'art. 147 a meno che il socio non sia fallito come imprenditore individuale. Tipicamente si tratta delle società di persone per i soci illimitatamente responsabili.

Il mancato richiamo ai casi dei n. 3) e 4) si può interpretare nel senso che la chiusura del fallimento di **società di persone** per riparto finale o carenza di attivo non automaticamente determina la chiusura del fallimento dei soci poiché le masse attive e passive di questi ultimi potrebbero avere dinamiche liquidatorie e soddisfatorie diverse, anche temporalmente, da quelle societarie.

La dottrina ritiene che la pendenza di opposizione alla sentenza di fallimento non è di ostacolo alla chiusura del fallimento.

Su disposizione della cancelleria nell'istanza di chiusura occorre indicare il **codice fiscale** dei soggetti dei quali si chiude il fallimento nonché l'ultimo **domicilio** conosciuto del legale rappresentante (per effettuare le notifiche).

E' necessario dare atto che non sono pendenti **cause** di opposizione allo stato passivo.

Se si chiude per riparto finale è opportuno inoltre attestare **l'avvenuto pagamento** dei creditori e **l'estinzione del conto** della procedura allegando idonea documentazione.

Il decreto di chiusura, con evizione dei dati sensibili, oltre al deposito in cancelleria, va pubblicato sul portale di astegiudiziarie.

L'art. 119 detta le disposizioni procedurali per la chiusura.

La chiusura è dichiarata con **decreto motivato** del tribunale su istanza del curatore, del debitore o d'ufficio.

L'iniziativa per la chiusura è naturalmente riservata al **curatore** quale organo gestorio della procedura. Si tratta di un potere-dovere poiché è evidente che dall'ingiustificato ritardo possa derivare una responsabilità in capo al curatore.

Analogo diritto è riconosciuto in capo al **fallito** sia per ottenere il pieno ripristino dei propri diritti e capacità sia per accedere all'istituto della esdebitazione, che può essere contestuale o successiva al decreto di chiusura.

La legittimazione d'ufficio è riconosciuta in capo al **giudice delegato** quale organo di controllo della procedura in ossequio all'interesse pubblico alla sollecita definizione dei procedimenti giurisdizionali. Al riguardo si ritiene che qualunque creditore o anche terzo interessato (ad esempio coobbligati del fallito) possa inoltrare al giudice delegato idonea sollecitazione per attivare la chiusura d'ufficio.

Il decreto va **pubblicato**, entro il giorno successivo al deposito, a cura del cancelliere, nelle forme previste dall'art. 17 e quindi con notifica al debitore, comunicazione al P.M., al curatore e al creditore istante e annotazione nel registro delle imprese per via telematica.

Se la chiusura del fallimento è richiesta per **carenza di attivo** e prima dell'approvazione del programma di liquidazione, il tribunale deve sentire il comitato dei creditori e il fallito. In tal modo si vuole assicurare al tribunale di acquisire ogni utile informazione dagli stessi soggetti interessati e a questi ultimi di potersi esprimere circa la sussistenza delle condizioni per chiudere la procedura.

Al riguardo si ritiene che l'obbligo di sentire il comitato dei creditori e il fallito possa ritenersi adempiuto non solo con la convocazione formale in camera di consiglio di tali soggetti ma anche con la collazione, ad opera del curatore, di documentazione scritta contenente osservazioni e pareri degli stessi in ordine alla preannunciata chiusura (ad esempio con scambio di corrispondenza, e-mail o PEC).

Il decreto che dispone la chiusura è reclamabile ai sensi dell'art. 26 e quindi avanti la Corte d'Appello nel termine perentorio di 10 giorni. La decisione della corte d'appello è a sua volta ricorribile per cassazione nel termine perentorio di 30 giorni.

L'**efficacia** del decreto di chiusura è posticipata alla sua definitività. Ciò rappresenta una deroga al principio generale ex art. 26 per cui il provvedimento reclamato è provvisoriamente esecutivo anche in pendenza di reclamo.

L'ultimo comma dell'art. 119 consente al tribunale di inserire nel decreto di chiusura eventuali **disposizioni esecutive**, indirizzate agli organi della procedura, volte ad attuare gli effetti del provvedimento. Il caso tipico riguarda l'ipotesi di revoca della sentenza di fallimento in conseguenza della quale il tribunale dovrà dettare istruzioni in merito ad esempio alla sorte dei crediti prededucibili maturati, alla restituzione dei beni al fallito, alla cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento riguardo agli immobili.

Gli **effetti della chiusura** sono indicati nell'art. 120 e si producono solo dopo il passaggio "in giudicato" del decreto di chiusura.

Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul **patrimonio del fallito** che riacquista la piena capacità di amministrazione di eventuali beni residui che gli devono essere restituiti. L'ex fallito subisce le conseguenze degli atti legittimamente compiuti dal curatore e resta obbligato al saldo di eventuali obbligazioni prededucibili non adempiute dagli organi della procedura.

Gli **organi fallimentari**, tribunale, giudice delegato e curatore decadono.

Nonostante il venir meno della carica può verificarsi una sorta di **ultra-attività** di taluni organi per funzioni da esercitare anche dopo la chiusura della procedura.

Il curatore dovrà infatti eseguire gli **adempimenti tributari** finali nonchè procedere alla **cancellazione** della società quando il fallimento si chiude per riparto finale o carenza di attivo.

Inoltre nel caso in cui sia pendente il **reclamo** alla dichiarazione di fallimento il curatore mantiene la legittimazione passiva e la posizione di litisconsorte necessario.

Nel caso di revoca del fallimento il curatore dovrà eseguire le **disposizioni esecutive** fissate dal tribunale. Ulteriormente curatore e comitato dei creditori devono essere sentiti dal tribunale nel caso in cui il fallito presenti ricorso per **esdebitazione** ai sensi dell'art. 142 entro l'anno successivo alla chiusura. Il curatore è in tal caso onerato di comunicare ai creditori a mezzo PEC il ricorso e il provvedimento del tribunale.

Infine problematica comune alla chiusura del fallimento riguarda l'eventuale **credito IVA residuo** maturato in corso di procedura per il quale è ipotizzabile chiedere il rimborso e procedere ad un eventuale riparto supplementare nel momento in cui sarà erogato.

Le azioni esperite dal curatore non possono essere proseguite.

Specularmente alla previsione dell'art. 43 all'apertura del procedimento, una volta passato in giudicato il decreto di chiusura si determina la automatica **interruzione dei giudizi** in corso, che potranno poi essere riassunti dal fallito o dai creditori. Se non dichiarata dal procuratore l'intervenuta chiusura può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice istruttore.

I creditori riacquistano la possibilità di **aggreddire il debitore** per la parte del loro credito, per capitale e interessi, rimasta insoddisfatta fintanto che non sopraggiunga la eventuale esdebitazione di cui all'art. 142 e seguenti.